

LA SCIENZA DEL PROCESSO CIVILE IN ITALIA ALL'INIZIO DEL XXI SECOLO

ANTONIO **CARRATTA**



La scienza del processo civile in Italia all'inizio del XXI secolo

The Science of the Civil Procedure in Italy at the Beginning of the 21st Century

ANTONIO CARRATTA

Professore ordinario di diritto processuale civile, Università Roma Tre.

E-mail: antonio.carratta@uniroma3.it

ABSTRACT

Il lavoro analizza le tendenze della scienza italiana del processo civile all'inizio del XXI secolo, mettendo in evidenza le criticità metodologiche, determinate, in modo particolare, dal policentrismo ordinamentale, dal rafforzamento della prospettiva processuale del diritto, dalla crisi della legalità processuale e dalla predominanza del metodo casistico-induttivo.

The essay analyzes the trends of the science of the civil procedure in Italy at the beginning of the XXI century, highlighting the methodological criticalities, determined, in particular, by the polycentrism of the legal system, by the strengthening of the procedural perspective of the law, by the crisis of procedural legality and by the predominance of the case-based method.

KEYWORDS

scienza del processo, processo civile, principio di effettività, costituzionalizzazione del processo civile, policentrismo ordinamentale, legalità processuale, metodo casistico-induttivo

procedural science, civil procedure, effectiveness principle, constitutionalization of the civil procedure, polycentrism of the legal system, procedural legality, case-based method

La scienza del processo civile in Italia all'inizio del XXI secolo

ANTONIO CARRATTA

1. *Premessa* – 2. *La scienza del processo civile in Italia nella seconda metà del XX secolo* – 3. *La scienza italiana del processo civile sul finire del secolo scorso* – 4. *L'attuale quadro di riferimento: a) la tendenza "evoluzionista"* – 5. *Segue: b) la tendenza all'effettività della tutela giurisdizionale* – 6. *Segue: c) la tendenza alla "costituzionalizzazione" del processo civile* – 7. *Le novità sul versante metodologico* – 8. *La scienza del processo civile nel contesto ordinamentale policentrico* – 9. *La scienza del processo civile al tempo delle fonti multilivello* – 10. *La riscoperta della prospettiva processuale del diritto* – 11. *L'indebolirsi del principio di legalità processuale* – 12. *La rilevanza del metodo casistico-induttivo* – 13. *Considerazioni conclusive.*

1. *Premessa*

Va chiarito, in via preliminare, che alcune tendenze in atto per la scienza del processo civile trascendono la dimensione del singolo settore disciplinare e si inseriscono, invece, in una dimensione più ampia che interessa l'intera scienza giuridica. È, questa, una conseguenza del fatto che stiamo assistendo in tutti i settori giuridico-disciplinari ad un cambio di impostazione nella scelta dei temi, nel modo di affrontarli, nelle finalità della ricerca, nella costruzione di categorie concettuali adeguate a realtà percepite come nuove.

Peraltro, è ovvio che nel campo delle scienze giuridiche le novità metodologiche affiorano soprattutto nei momenti di crisi e di mutamento della realtà sociale. Nel nostro caso la novità che ci riguarda è a tutti nota ed è rappresentata dalla crisi del quadro giuridico positivista e, di riflesso, dal superamento del metodo positivista di analisi della realtà giuridica¹. Del resto, lo storico, nel ricostruire il «tratto identitario di un tempo giuridico pos-moderno»², registra «lo spostamento dell'asse portante dalla *legge* alla *interpretazione*»³, osservando come «oggi siamo sempre più distanti dalle sistemazioni di ieri, armoniche coerenti compatte, spesso riposate in codificazioni pensate come durevoli nei tempi lunghi»⁴ e come «la produzione giuridica in Italia, ma ugualmente in tutti i paesi di *civil law*, ancorata com'è al monopolio della legge, abbia visto assai incrinato il paradigma della certezza»⁵.

Ora, siccome per definizione e per tradizione il fenomeno giuridico manifesta una certa tendenza a presentarsi come fenomeno prevalentemente specialistico, è evidente che la crisi del metodo positivista produce effetti e reazioni diverse a seconda del settore disciplinare preso in considerazione. E dunque, si tratta di comprendere quali siano questi effetti e queste reazioni per la scienza processualistica, che, sebbene sia considerata «la più filosofica tra le discipline

* Testo dell'intervento al Convegno *La scienza giuridica tra unità e pluralismo* (Roma, 15 febbraio 2019).

¹ Come osserva VILLA 2013, 387 ss., «quello che accade, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, è che il modello epistemologico neopositivistico [...] entra in profonda crisi, una crisi che coinvolge tutta l'impalcatura fondamentale di questa concezione. Uno dei fattori scatenanti di questa crisi è dato dal fatto che entra prepotentemente in campo una costellazione di nuove concezioni, per le quali [...] è più appropriato usare la denominazione, sufficientemente neutra, di concezioni *postpositiviste*» [corsivo nel testo]. V. anche CHIASSONI 2013, 56 ss.; ma già PATTARO 1976, 451 ss.

² GROSSI 2018b, 329 ss.

³ GROSSI 2018b, 334 [corsivo nel testo].

⁴ GROSSI 2018b, 336.

⁵ GROSSI 2018b, 336.

giuridiche»⁶, tradizionalmente si ispira – per riprendere la nota distinzione bobbiana⁷ – all’idealtipo del “giurista-custode”, attento alla salvaguardia del valore della certezza delle regole, piuttosto che a quello del “giurista-creatore”.

2. La scienza del processo civile in Italia nella seconda metà del XX secolo

Detto ciò in premessa, va aggiunto che la scienza del diritto processuale civile non ama molto riflettere su se stessa e sulla sua più recente evoluzione. In effetti, sebbene molto sia stato scritto sul periodo aureo di evoluzione della materia, dal finire del XIX secolo agli inizi del XX⁸, manca, invece, un’analisi approfondita sull’attuale sviluppo scientifico della materia.

Qualcosa si intravede, in controluce, attraverso la riflessione sui metodi di insegnamento del diritto processuale, che invece hanno anche in tempi recenti riscontrato un certo interesse. In questo caso, si è sottolineato come, quale punto di partenza della riflessione sul *quomodo* dell’insegnamento del diritto processuale, «si riveli fondamentale un’analisi (anche) critica dello stato della ricerca del e sul diritto processuale civile, con un’inevitabile ma nel contempo interessante valutazione diacronica»⁹. Evidenziando, così, un’insuperabile interrelazione fra didattica e metodi della ricerca, ma di fatto prendendo atto che le tendenze che si registrano sul piano della ricerca scientifica vanno a ripercuotersi poi anche sul modo di fare didattica.

Nella seconda metà del secolo scorso, tuttavia, non sono mancati bilanci di fine secolo sull’evoluzione della scienza del processo civile dopo la ricca stagione dei *Patres* del diritto processuale civile degli inizi del ‘900.

Il riferimento è soprattutto alla relazione che Enrico Allorio tenne nel 1981, parlando al Congresso di Taormina sui *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*¹⁰. In quel contesto Allorio – continuando il lavoro di analisi dello svolgimento della scienza processuale iniziato oltre trent’anni prima¹¹ – osservava come, appunto, all’opera dei grandi costruttori del sistema processuale civile aveva fatto seguito una situazione di “maggiore livellamento” – così si espresse – e di «collaborazione forse più egualitaria»¹², attraverso la generazione di coloro che, con una molteplicità di opere monografiche, avevano contribuito a sviluppare e a portare a compimento la costruzione sistematica iniziata dai *Patres*.

«Se il periodo anteriore – egli osservava – era, per così dire, dominato da alcune figure e dalla loro sistematica, la caratteristica e la diversità più notevoli del tempo successivo [...] possono esser colte nell’espandersi della scienza processuale civile italiana per settori»¹³.

Quanto al metodo d’indagine seguito dalle nuove generazioni di studiosi del processo civile, Allorio mise in evidenza come, accanto ad una prima, maggioritaria tendenza orientata a proseguire nella «dottrina sistematica dell’anteguerra», andavano emergendo anche indirizzi nuovi «dei quali – egli scriveva – non si potrebbe non dare una valutazione positiva già solo per questa ragione»¹⁴. Indirizzi nuovi, che venivano soprattutto dalla Scuola pavese di Vittorio

⁶ Così GIULIANI 1962, 951 ss.

⁷ BOBBIO 2007, 35.

⁸ Rinvio, anche per indicazioni, a CARRATTA 2011b, 103 ss. (pubblicato, in una versione più breve, in CARRATTA 2013, 97 ss.). Per altre indicazioni v. la successiva nota 59.

⁹ CAVALLINI C. 2018, 451 ss. V. anche FABIANI 2012, 111 ss.; CAPONI 2007, 37 ss.; CAPONI 2003, 127 ss.; TARUFFO 1996, 551 ss.; CHIARLONI 1996, 543 ss.

¹⁰ ALLORIO 1984, 1 ss.

¹¹ Nella relazione al primo Congresso internazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Firenze, 30 settembre-3 ottobre 1950): ALLORIO 1950, 91 ss. (poi anche in ALLORIO 1957, 183 ss.).

¹² Le parole virgolettate sono di ALLORIO 1984, 2.

¹³ ALLORIO 1984, 3.

¹⁴ ALLORIO 1984, 7.

Denti e da quella fiorentina di Mauro Cappelletti, connotati – com'è noto – dalla maggiore attenzione alla Costituzione e alla sua incidenza sul processo civile e dall'importanza assegnata alla “statistica” processuale e alla comparazione giuridica come strumento e metodo di studio dei fenomeni processuali¹⁵.

3. *La scienza italiana del processo civile sul finire del secolo scorso*

All'analisi di Allorio seguì, poi, alla fine degli anni '90, la relazione che Eduardo Grasso tenne al Convegno catanese del 1996 su *La dottrina giuridica italiana alla fine del XX secolo: un bilancio e nella quale egli evidenziò come il panorama descritto da Allorio appena tre lustri prima apparisse “notevolmente mutato”, soprattutto a causa dell'emergere di una «pluralità di orientamenti, o di tendenze in progressione, che segnano una fase, culturalmente complessa, la quale contraddice la visione di Allorio di un appiattimento della ricerca su basi comuni, e, quindi, di un'unità epistemologica di fondo»*. Orientamenti e tendenze fra i quali non sempre era agevole «segnare con rigore i limiti», né potevano escludersi «reciproche contaminazioni e punti di sostanziale convergenza».

Egli evidenziò, in modo particolare, tre tendenze in atto nella scienza del processo civile degli anni '90 del secolo scorso.

Una prima tendenza individuata era quella “evoluzionista”, tesa, cioè, ad affinare o ad aggiustare i “risalenti modelli concettuali” utilizzati dalla dottrina precedente: «una ridefinizione di quei modelli, quasi sempre dovuta non alla influenza di fattori esterni (valori e interessi colti nei mutamenti della società civile), ma piuttosto ad un interiore ripensamento di correnti e formule un tempo recepiti come definitivi e ora sottoposti a revisione critica»¹⁶. Alla base di questa tendenza vi era, dunque, non tanto l'esigenza di superare in maniera definitiva le “correnti” e le “formule” tradizionali, quanto piuttosto quella di «ammodernare la scienza del processo mediante la rielaborazione di enunciati già considerati intangibili o quasi»¹⁷: dalla nozione di giurisdizione¹⁸ a quella di competenza funzionale, di azione, di interesse ad agire, di legittimazione *ad causam*, di litisconsorzio necessario.

Una seconda tendenza era quella che dava preminenza concettuale alla “strumentalità del processo” e, come diretta conseguenza, al principio di effettività della tutela apprestata dal processo: l'idea della strumentalità del processo, infatti, «trae la sua naturale origine dalla dicotomia *diritto-azione*; quest'ultima concepita in funzione ancillare rispetto al primo»¹⁹ e propone uno schema di tutela giurisdizionale non come valore ideale di giustizia, ma come effettiva soddisfazione del diritto da tutelare.

Infine, una terza tendenza era quella alla c.d. costituzionalizzazione del processo civile, vale a dire la tendenza ad analizzare gli effetti dell'introduzione della Carta costituzionale sul preesistente sistema processuale e la sua influenza sull'emergere di nuovi principi processuali. In questo caso l'opera dottrinale è stata volta «a razionalizzare e ad individuare le tendenze di sviluppo» della giurisprudenza della Corte costituzionale e i principi ai quali essa si era uniformata oppure a «tracciare proprie linee di orientamento di fronte a norme (costituzionali) fra loro virtualmente contrastanti»²⁰.

¹⁵ ALLORIO 1984, 7 s.

¹⁶ GRASSO 1997, 385 ss., spec. 387.

¹⁷ GRASSO 1997, 387.

¹⁸ Insieme alla critica agli “eccessi pubblicistici” nella determinazione del suo contenuto (MONTESANO 1992, 1011 ss.).

¹⁹ GRASSO 1997, 389.

²⁰ GRASSO 1997, 393.

4. *L'attuale quadro di riferimento: a) la tendenza "evoluzionista"*

Negli anni successivi e fino ai giorni nostri quelle tendenze hanno continuato a svilupparsi, com'era, del resto, facilmente prevedibile.

Anzitutto, ha continuato a svilupparsi la tendenza "evoluzionista", con l'obiettivo di attualizzazione dell'armamentario concettuale della dottrina precedente e di "ammodernamento" della scienza del processo anche rispetto a concetti ed enunciati del passato.

Solo per esemplificare, si pensi alle nuove riflessioni sul concetto di giurisdizione²¹, o sulla nozione di giudicato e sui suoi limiti oggettivi e soggettivi, sull'oggetto del processo, sulla nozione di interesse ad agire e sulla "meritevolezza" della tutela, sugli istituti della successione nel processo e nel diritto controverso, sui poteri del terzo interventore, sulla nozione di eccezione, sulla contumacia, sulle caratteristiche strutturali e funzionali dell'ampia categoria della tutela sommaria (cautelare e non). E via discorrendo.

Si pensi, ancora, alla rinnovata riflessione intorno al c.d. rapporto giuridico processuale e ai concetti ad esso correlati (presupposti processuali, condizioni dell'azione, *perpetuatio jurisdictionis ac competentiae*) e all'adattamento di essi alla mutata ricostruzione dello stesso rapporto processuale (e del correlato rapporto processuale di impugnazione)²², di per sé inidoneo ad esprimere la complessità del fenomeno processuale²³. O si pensi, infine, alla riflessione intorno agli atti processuali e alle loro forme, al diffondersi del c.d. processo civile telematico e alla necessità di adattare ad esso i tradizionali approdi sulle forme e sulla validità degli atti e dei provvedimenti.

In tutti questi casi, certo, si avverte un'imprescindibile istanza di aggiornamento, ammodernamento, rielaborazione del "pensiero antico", perché continui a sgorgare – per parafrasare le parole di Natalino Irti – «dentro la situazione storica»²⁴. Ma parimenti si avverte prepotentemente la tendenza all'«enfasi autonomistica, venata di minimalismo artigianale, sulla procedura rimessa in auge, sulla microanalisi compiaciuta e fine a se stessa»²⁵, inevitabilmente accentuata dall'adesione sempre più diffusa – come vedremo – ad un metodo di analisi casistico-induttivo.

5. Segue: *b) la tendenza all'effettività della tutela giurisdizionale*

Discorso non dissimile vale per la tendenza – direi, classica – a porre al centro della riflessione il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, correlato alla naturale ricostruzione strumentale della funzione giurisdizionale.

²¹ V., in particolare, PICARDI 2007; PICARDI 2011, 5 ss.; CARPI 2016, 811 ss.

²² Rinvio, in proposito, a CARRATTA 2017c, 1291 ss.

²³ Osserva CONSOLO 2017, 360, che la nozione di rapporto giuridico processuale, «un tempo molto fortunata [...] oggi, quasi al modo di un anacronismo euristico, a molti (ma almeno in parte a torto) sembra un po' troppo generalizzante ed indeterminata (oltre che di trasparente sapore pandettistico e, prima ancora, razional-giusnaturalistico)»; in proposito v. già CONSOLO 1985, 106 ss. e 141 ss.; FAZZALARI 1993, 2; MANDRIOLI, CARRATTA 2017, 38: «la nozione del rapporto giuridico processuale, per quanto in certo senso superata, non può tuttavia essere senz'altro messa da parte, sia perché gli autori, e soprattutto i giudici, sono soliti servirsi ancora di questo strumento concettuale; e sia anche perché con riferimento ad essa è stata elaborata un'altra nozione, tuttora non priva di utilità, ossia la nozione dei presupposti processuali».

²⁴ IRTI 2002, 1165, il quale osserva che «il metodo può solo nascere dall'intima vicinanza all'oggetto, dal renderlo interno alla nostra stessa temporalità. Non più trattare diritto nuovo con pensiero antico, ma un pensiero nuovo, che tutto sgorga dentro la situazione storica».

²⁵ Così CONSOLO 2015, 135, il quale evidenzia il differente processo evolutivo, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, della letteratura tedesca "abbastanza accorta" nel sottolineare «il rapporto tra garanzie fondamentali, tessitura di senso sostanziale (l'intraducibile accento sul *Sinnzusammenhang* giuridico fra rapporti e quindi cause non tra loro dipendenti) e diritto processuale civile quale "derivata" pratica di quelle costanti». Emblematici, in questo senso, gli esempi di Zeuner, Leipold, Schlosser, Habscheid, Henckel.

Non foss'altro per il fatto che il principio di effettività è principio immanente al sistema²⁶, il quale – come ebbe modo di rilevare Andrioli nella sua prolusione napoletana del 1958 – «quale vivida stella, irradia luce su tutto il sistema»²⁷.

Non è un caso, del resto, che proprio il principio di effettività della tutela giurisdizionale, già consacrato nell'art. 24 della nostra Costituzione, sia stato poi riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Del resto, proprio in relazione a questa funzione primaria del processo, non si può non ricordare che la grande attenzione che la scienza processualistica rivolge al tema dell'effettività della tutela giurisdizionale ha mirato in questi anni soprattutto ad evidenziare i limiti che – proprio sul piano dell'effettività – emergono dalla disciplina positiva²⁸.

Se è vero che, come ci ha insegnato Luigi Mengoni, il giurista non può fare a meno della “fatica del concetto”²⁹, per il processualista la “fatica” è duplice e si incentra sulla riflessione intorno ai due concetti di effettività e rimedio. Il primo è la misura del secondo, perché serve per qualificare la sua efficacia o la sua riuscita, mettendo in relazione ciò che l'ordinamento assicura al titolare della situazione sostanziale sul piano astratto e ciò che egli riesce ad ottenere in concreto quando sia costretto a ricorrere ai rimedi che l'ordinamento gli mette a disposizione. L'esigenza di effettività nell'attuazione dei diritti nasce dal continuo confronto fra l'ordinamento nella sua astrattezza e generalità e la concretezza dei bisogni di tutela che dal basso «si originano, circolano, reclamano accoglimento a livello ufficiale»³⁰.

Semmai, la stessa dottrina del processo non ha potuto non rilevare negli ultimi decenni come, sul versante dell'intervento legislativo, spesso l'attività del legislatore, nel predisporre rimedi processuali nuovi e ispirati dalla volontà di offrire risposte a crescenti bisogni di tutela, non sempre sia stata accompagnata dalla convinzione che il rimedio individuato dovesse assicurare la piena effettività della tutela. Quasi a dimostrazione del fatto che non sempre l'intervento legislativo, che pure sia diretto ad allargare la gamma dei rimedi, poi sia concretamente orientato ad assicurare l'effettività della tutela, come ci si aspetterebbe che facesse.

Abbiamo assistito in molti casi di interventi legislativi, succedutisi nel corso del tempo e diretti a colmare lacune rimediali presenti nel sistema e da tempo denunciate dalla dottrina, all'adozione di soluzioni che, sebbene accrescano la gamma dei rimedi e degli strumenti processuali, non sono in grado di raggiungere anche l'obiettivo di accrescere la tutela effettiva degli interessi coinvolti. E non per errori o per difetti di fattura della norma, che pure talvolta emergono, ma per precise scelte di politica legislativa. Un vero paradosso, direi: il paradosso del rimedio che sulla carta dovrebbe assicurare l'effettività, ma che di fatto, per come congegnato dallo stesso legislatore, riesce a realizzarla “in modiche quantità”, limitata e non piena, come invece è nell'essenza stessa del principio di effettività³¹.

6. Segue: c) la tendenza alla “costituzionalizzazione” del processo civile

Ancor di più si è andata sviluppando in questi anni la tendenza alla “costituzionalizzazione”³² del processo civile o, per meglio dire, ad una “lettura” costituzionalizzatrice degli istituti

²⁶ Di «regola fondamentale del processo» parla PICARDI 2010, 16 ss.; in senso analogo, ANDOLINA 2004, 25 s.

²⁷ ANDRIOLI 2007, 61.

²⁸ V., in proposito, le considerazioni di GIANFORMAGGIO 1995, 60 ss.

²⁹ MENGONI 1985b, 8.

³⁰ GROSSI 2011a, 18.

³¹ Rinvio, in proposito, a CARRATTA 2019, 1 ss.

³² Intendendo per “costituzionalizzazione”, evidentemente, quel «processo di trasformazione di un ordinamento al termine del quale esso risulta totalmente “impregnato” dalle norme costituzionali»: così GUASTINI 1998, 185; v. anche GUASTINI 2017, 213 ss.; PINO 2010, 121 ss., il quale osserva come il processo di “costituzionalizzazione”

processuali e all'analisi dell'impatto che sulla loro ricostruzione hanno i principi di derivazione costituzionale³³. Basti pensare all'enorme rilevanza attribuita al principio del contraddittorio soprattutto nei confronti dell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice o, su altro versante, al c.d. principio della ragionevole durata del processo, ai c.d. principi del giusto processo, al valore del principio di legalità processuale che emerge dal 1° comma dell'art. 111 Cost. E via discorrendo³⁴.

Non si può ignorare, peraltro, che accanto a queste tre tendenze hanno cominciato a farsi strada filoni di ricerca nuovi, anche se a volte strettamente collegati con esse.

Si pensi al grande tema della c.d. moralizzazione del processo, direttamente collegato sia al principio di effettività, sia a quello della ragionevole durata del processo, e ai collaterali temi del c.d. abuso del processo e del dovere di lealtà e probità delle parti nel processo, con le ineludibili propaggini del dovere di verità per le parti e i loro difensori o, quanto meno, del divieto di mentire³⁵.

O si pensi ancora all'altro grande tema della funzione della prova nel processo e – in considerazione del carattere tendenzialmente cognitivo della giurisdizione³⁶ – della stretta correlazione fra decisione «giusta» e accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa³⁷. O ancora all'attenzione sempre maggiore che anche la dottrina processualcivilistica ha rivolto e rivolge all'incidenza che il processo ed il suo buon funzionamento ha sul corretto funzionamento dell'economia della società³⁸. E si pensi, a questo proposito, all'enorme rilevanza che ha assunto la riflessione sulla tutela giurisdizionale collettiva di posizioni giuridiche individuali omogenee o superindividuali.

7. *Le novità sul versante metodologico*

Tutto questo, tuttavia, attiene al merito della riflessione della dottrina processualcivilistica.

Senonché, trasversale a queste tendenze o filoni di ricerca emerge il problema del metodo, che in questa sede mi pare ancor più rilevante. Intendendo per metodo – per usare la nota definizione di Bobbio – il «complesso dei procedimenti intellettuali richiesti per condurre una ricerca al fine desiderato e proposto»³⁹ o – per usare l'altrettanto nota definizione di Carnelutti –

dell'ordinamento, intrapreso agli inizi degli anni '60 del XX secolo, «è adesso paradigma dominante nella cultura giuridica italiana: le strategie argomentative ad esso funzionali [...] fanno ormai parte pacificamente della “cassetta degli attrezzi” del giurista».

³³ È, questo, uno dei modi della “costituzionalizzazione” dell'ordinamento, ossia l'“applicazione diretta” delle norme costituzionali nella ricostruzione degli istituti disciplinati dalla legislazione ordinaria. Su questa modalità di “costituzionalizzazione” v., con riferimento al diritto civile, RODOTÀ 1965, 163 ss.; RODOTÀ 1967, 83 ss.; GAMBARO, PARDOLESI 1985, 5 ss.; OPPO 1991, 475 ss.; PATTI 1999, 23 ss.; con riferimento al diritto processuale civile, COMOGLIO 1970, 127 ss.; CAPPELLETTI, VIGORITI 1971, 606 ss.; VIGORITI 1973, 25 ss.; TROCKER 1974, 513 ss.; DENTI 1984, 443 ss.; ANDOLINA, VIGNERA 1997, 97 ss.

³⁴ Per un discorso più generale v. PINO 2010, 124, il quale, infatti, indica – fra i modi attraverso i quali si arriva all'“applicazione diretta” della Costituzione – quello che porta a considerare la costituzione «come la fonte dei principi informatori dei vari sotto-settori disciplinari – eventualmente effettuando una riconfigurazione, alla luce della Costituzione, di specifici istituti e dei principi settoriali di una certa materia».

³⁵ CARRATTA 2014, 47 ss. e 491 ss.

³⁶ FERRAJOLI 2007a, 880 ss., e FERRAJOLI 2007b, 213 ss.; FERRAJOLI 2009a, 3 ss.; FERRAJOLI 2009b, 9 ss., dove il rilievo che le sentenze «sono sempre accertamenti di una violazione, ed esigono quindi una motivazione fondata su argomenti cognitivi in fatto e ri-cognitivi in diritto, dalla cui verità, sia pure approssimativa come è ogni verità empirica, dipende sia la loro *validità* o legittimazione giuridica, sia la loro *giustizia* o legittimazione politica».

³⁷ Per un discorso più articolato rinvio a CARRATTA 2003, 27 ss., spec. 36 ss.; v. anche TARUFFO 1997, 315 ss., spec. 319 ss.; TARUFFO 2001, 11 ss., spec. 20 ss.; TARUFFO 2006, 476 ss.; CHIARLONI 2004, 11 ss., spec. 31 ss.; CHIARLONI 2008, 129 ss.

³⁸ V., in particolare, COSTANTINO 2009, 7 ss.; CAPONI 2015, 10 ss.; MARCHESI 2003, 109 ss.

³⁹ BOBBIO 1968, 602; BOBBIO 1994, 165.

la «via per andare innanzi; [...] per raggiungere la meta»⁴⁰. Vale a dire l'insieme dei procedimenti seguiti per raggiungere determinati obiettivi dall'indagine conoscitiva.

Da questo punto di vista, non si possono non registrare fattori nuovi che, inevitabilmente, vanno ad impattare sul modo attraverso il quale la scienza del processo procede. Nella piena consapevolezza che la posizione assunta sul piano metodologico è in grado di influire sugli stessi risultati della ricerca scientifica.

Il primo di questi fattori nuovi, che, in realtà, è comune all'intera scienza giuridica, riguarda proprio l'approccio con il quale la dottrina processualciviltistica affronta l'analisi degli istituti processuali, essendo costretta a muoversi in un contesto ordinamentale policentrico, nel quale operano – con finalità non sempre coincidenti fra loro – le norme codicistiche, la legislazione speciale, la Costituzione, le norme e i principi sovranazionali e nel quale gli interventi del legislatore ordinario sono del tutto privi di sistematicità.

Il secondo, invece, è una diretta conseguenza del primo ed attiene al modo di interpretare la funzione del processo in generale e di quello civile in particolare nell'attuale momento storico di evoluzione del complessivo ordinamento giuridico, e cioè alla tendenza a fare del processo il centro propulsore dell'intero sistema e ad esaltare la prospettiva processuale del diritto, proprio in conseguenza del venir meno del modello positivista.

Terzo fattore nuovo di rilevanza metodologica mi pare sia l'indebolirsi del principio di legalità processuale e, di riflesso, l'accrescersi della creatività giurisprudenziale proprio sul piano dell'individuazione delle "regole del gioco".

Infine, strettamente legata ai primi tre, va registrata la sempre maggiore predominanza del ruolo della giurisprudenza nella ricostruzione dello *jus positum* e, di conseguenza, la prevalenza del metodo casistico-induttivo anche nell'approccio scientifico ai problemi del processo.

Vediamoli partitamente.

8. La scienza del processo civile nel contesto ordinamentale policentrico

In primo luogo, è difficile oggi sostenere che il processualista possa limitarsi ad esaminare e interpretare le disposizioni del codice e sulla base di queste ricostruire un compiuto sistema processuale. Piuttosto, è la riflessione intorno ai principi generali – ordinari, costituzionali e sovranazionali – che offre utili elementi per ricostruire gli istituti processuali e quindi il sistema processuale nel suo complesso.

Osservata da una simile prospettiva, l'attività interpretativa - in funzione normativa, ma sul versante processuale - necessariamente richiede di tener conto anche degli specifici interessi che entrano in gioco con riferimento ad una disposizione processuale da interpretare o che comunque rilevano quando si tratti di sciogliere un'antinomia o di colmare una lacuna normativa o assiologica nella disciplina processuale interna.

La valorizzazione dell'"elemento sistematico", quindi, oggi non può prescindere sia dall'identificazione dei principi generali che sovrintendono all'ordinamento processuale nella sua complessità (ordinario, costituzionale, sovranazionale)⁴¹, sia dalla loro comparazione⁴².

⁴⁰ CARNELUTTI 1953, 108: «metodo, ch'è una delle tante parole trasparenti, significa via per andare innanzi; si direbbe: per raggiungere la meta».

⁴¹ Osserva BETTI 1971, 312, che "principio" sta ad indicare «qualcosa che si contrappone concettualmente a compimento, a conseguenza che ne discende, e così alla norma compiuta e formulata: è il pensiero, l'idea germinale, il criterio di valutazione, di cui la norma costituisce la messa in opera, calata in una specifica formulazione».

⁴² LA CHINA 1978, 411 ss., spec. 413 s., per il quale la «tendenza al sistema nell'interpretazione della norma processuale va vista nel fatto che, a ben guardare, anche la più audace interpretazione innovativa e antischematica e di rottura di norme processuali è pur sempre, sul piano tecnico, una interpretazione di combinato disposto, e cioè di norme con norme, per una migliore integrazione dei rispettivi contenuti»; e dunque, «l'interpretazione della norma

Si tratta di veri e propri criteri di valutazione, in grado di orientare l'interprete; "strumenti" dell'interpretazione, infatti, li definiva Emilio Betti⁴³; «meri valori senza fattispecie», invece, li definisce oggi Andrea Proto Pisani⁴⁴, che in quanto tali possono supportare da soli la creazione di vere e proprie regole⁴⁵.

Ora, il ricorso ai principi nell'interpretazione del diritto processuale civile non costituisce una pratica recente e neppure confinabile ad epoca successiva all'introduzione della Carta costituzionale⁴⁶. E non è certo casuale il fatto che, fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, la dottrina tedesca procedette, sulla scia della pandettistica, proprio alla concettualizzazione (e conseguente dogmatizzazione) dei principi processuali in forma di *Maximen*. Né è certo casuale che oggi si parli – per descrivere la tendenza a creare *jus positum* in via interpretativo-applicativa⁴⁷ – di orientamento neo-pandettista⁴⁸.

In quest'ottica si comprende bene l'enorme importanza che ha avuto ed ha per il diritto processuale civile la c.d. interpretazione adeguatrice o conforme ai principi della Costituzione o orientata costituzionalmente. Vale a dire l'operazione tendente ad offrire una lettura delle disposizioni processuali esistenti – eventualmente fra loro contrastanti – in modo tale da adeguarle ai valori o principi espressi dalla Carta costituzionale o, sul versante opposto, a colmare nello stesso modo determinate lacune normative o assiologiche.

Basti pensare, a questo proposito, a quanto è avvenuto negli ultimi anni con l'interpretazione adeguatrice di alcune disposizioni processuali che soprattutto la giurisprudenza della Suprema Corte ha condotto al fine di renderle conformi al principio della ragionevole durata del processo, dopo che esso è stato espressamente formulato nel 1999 all'interno dell'art. III Cost.⁴⁹ Arrivando, in taluni casi, a disapplicare espresse disposizioni perché in contrasto con il principio della ragionevole durata⁵⁰ o a riformularle per adeguarle – sul presupposto dell'esistenza di una lacuna assiologica – allo stesso principio⁵¹ o a creare norme inesistenti per colmare lacune normative

processuale [...] non può sfuggire all'inquadramento e diremmo al reticolo delle leggi e, attraverso esse, dei principi generali dell'ordinamento giuridico». V. anche PINO 2011, 19 ss.

⁴³ BETTI 1971, 325.

⁴⁴ PROTO PISANI 2015, 455 ss.

⁴⁵ Merita di essere segnalata, tuttavia, la preoccupazione che manifestava già MENGONI 1986, 5 ss., osservando che «non ha avuto seguito la proposta di una "legislazione per principi", del che non è il caso di dolersi se si considera il rischio che una legislazione di tal fatta porti lo Stato di diritto a degenerare in uno Stato giustizialista».

⁴⁶ Lo sottolinea PROTO PISANI 2015, 455, osservando che «per un verso la valutatività (l'operare dei valori) nell'interpretazione è fenomeno da sempre esistito, per altro verso dal 1948 in poi (con l'entrata in vigore della Costituzione e poi della legislazione *lato sensu* europea) è di certo quantitativamente (non qualitativamente) aumentato»; nello stesso senso ANDRIOLI 1950, 27 ss.; MANDRIOLI, CARRATTA, 2017, 566 ss.; PANZAROLA 2015a, 680 ss., spec. 681, per il quale «lo studioso del processo civile da sempre è costretto a muoversi su piani diversi e, se è ovviamente guidato dalla regola, nel suo cammino è illuminato dai principi»; PANZAROLA 2015b, 313 ss.; per considerazioni di carattere generale v. anche STÜRNER 2014, 271 ss.

⁴⁷ GROSSI 2003, 109 s.: «il vero diritto positivo non è *quello* posto da una autorità legittima, bensì *quello* che l'interpretazione/applicazione immerge nella positività della società e rende sostanzialmente e non solo formalmente positivo. Si valorizza l'interprete come intermediatore, ma in quanto voce della comunità; è pertanto la comunità a essere valorizzata, non più gregge passivo di destinatari di comandi repressivi; è valorizzata l'effettività del consenso presente dei consociati che l'interprete esprime».

⁴⁸ NATALE 2016, 8; FERRAJOLI 2016, 16.

⁴⁹ V., su questo *trend*, PROTO PISANI 2015, 455 s.; VERDE 2011, 528 ss.; PANZAROLA 2015a, 682 ss.; CONSOLO 2017, 9 s.; CAPONI et al. 2010, 1794 ss.; CAPONI 2009, 380 ss.

⁵⁰ V., ad es., Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741, con riferimento all'art. 334, 2° comma, c.p.c.; Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9946, con riferimento alla possibilità della Cassazione di decidere nel merito anche nel caso di cui all'art. 383, 2° comma, c.p.c., che, invece, impone comunque il rinvio al giudice d'appello.

⁵¹ Si pensi, ad es., alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione sull'art. 37 c.p.c. (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in «Giurisprudenza italiana», con nota di CARRATTA 2009, e in «Rivista di diritto processuale», con nota di RICCI 2009 e di PETRELLA 2009; v. anche COLESANTI 2009).

che avrebbero provocato violazioni del medesimo principio⁵². Tanto da indurre qualcuno a parlare del principio di ragionevole durata da garanzia per la parte contro gli abusi del protrarsi ingiustificato del processo a “killer di garanzie”⁵³.

Né, d’altro canto, è da trascurare – sempre al fine di individuare lo strumentario del processualista, e probabilmente più di quello tedesco e francese, che di quello italiano⁵⁴ – l’importanza che assumono i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in un contesto di maggiore stratificazione delle fonti di riferimento per il giudice nazionale⁵⁵. Giungendo, per questa strada, ad un vero e proprio scavalco della tradizionale competenza esclusiva degli Stati nella materia processuale⁵⁶.

Basti pensare, in proposito, a quali conseguenze ha avuto questa giurisprudenza su istituti tradizionali e centrali del sistema processuale interno: dal giudicato, al ruolo del giudice, alle invalidità processuali, alle impugnazioni, alle prove, alla responsabilità civile dei giudici, al contraddittorio, alla nozione di parte processuale, e via discorrendo⁵⁷.

9. La scienza del processo civile al tempo delle fonti multilivello

È facile comprendere l’incidenza di questo elemento sul metodo seguito dalla dottrina del processo confrontando la situazione attuale con quella che ha caratterizzato il passato.

Se alla concezione pubblicistica del processo civile, che si sviluppa agli inizi del ‘900 e che soppianta la precedente idea del processo come “cosa delle parti”, si associa la scelta di una scienza processualistica che si pretende debba essere neutrale, meramente tecnica, oggi una scelta di questo tipo non è più proponibile.

Agli inizi del ‘900 lo Stato italiano unitario, di recente faticosa costruzione, aveva bisogno anche della dottrina processualistica per rafforzarsi e guadagnare una propria identità. E non è certo casuale il fatto che, mentre in precedenza i processualcivili guardavano alla dottrina francese, con Chiovenda e i chiovendiani cominciano a guardare con più interesse alla Germania, anch’essa alle prese all’epoca con un processo di unificazione non dissimile da quello che italiano⁵⁸. È la fase del passaggio dal metodo “esegetico” a quello “sistematico” – per usare le parole di Carnelutti⁵⁹ – e della costruzione dell’ancora attuale sistema processuale.

Questo metodo domina in quegli anni la dottrina e la manualistica processualcivile. In questo contesto la riflessione si muove tutta all’interno del territorio delimitato dalle norme

⁵² Si pensi, ad es., alla pronuncia delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, in «Foro italiano», con nota di ORIANI 2007, e in «Rivista di diritto processuale», con nota di ACONE 2007) sulla *translatio iudicii* in caso di difetto di giurisdizione, prima che il legislatore intervenisse con l’introduzione dell’art. 59 l. n. 69/2009.

⁵³ RICCI 2010, 975 ss.

⁵⁴ Come nota CONSOLO 2015, 137.

⁵⁵ LIPARI 2008, 139 ss.; LIPARI 2013, 1207 ss.; PIZZORUSSO 2011, 166 ss.; CARLASSARE 2008, 541 ss.

⁵⁶ Osserva LIPARI 2013, 1219, che uno dei sintomi del «superamento della distinzione tra fonti-atto e fonti-fatto è dato dal ruolo svolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall’indirizzo unificato che essa va, in maniera sempre più incisiva, offrendo alle decisioni dei giudici nazionali».

⁵⁷ Per un esauriente quadro d’assieme v. AA.VV. 2011; v. anche, *si vis*, CARRATTA 2015, 1400 ss.

⁵⁸ V. anche GROSSI 2000, 71 ss.

⁵⁹ CARNELUTTI 1939, 73 ss., il quale, con riferimento al periodo “sistematico” individua due fasi: una prima, nell’ambito della quale vengono elaborate “alcune teorie particolari”, come quella di Carlo Lessona sulle prove e quella di Lodovico Mortara sulla giurisdizione, e una seconda fase, quella di Chiovenda, che introduce in Italia per la prima volta i «grandi problemi della scienza del processo: l’autonomia dell’azione, il valore della cosa giudicata, la natura della sentenza, la concezione del processo come rapporto tra soggetti»; CARNELUTTI 1947, 233 ss.; SATTA 1937a, 32 ss.; SATTA 1937b, 276 ss.; CRISTOFOLINI 1937a, 105 ss.; CRISTOFOLINI 1937b, 282 ss.; CALAMANDREI 1947, 113 ss.; TARELLO 1969, 274 ss.; TESORIERE 1972, 1318 ss. e 1576 ss.; CIPRIANI 1991, 47 ss.; v. anche, all’interno di una più ampia analisi storica della scienza giuridica, GROSSI 2000, 42 ss.

statali ed esclude condizionamenti di altra natura, percepiti come elementi di confusione dell'analisi giuridica, che deve risultare il più possibile libera da incrostazioni extragiuridiche o da riferimenti politico-culturali.

Emblematica, da questo punto di vista, è la riflessione che va sviluppandosi in quegli anni, attraverso gli scritti di Franz Klein, sulla funzione sociale del processo⁶⁰.

Quest'impostazione della scienza processualciviltistica attraversa anche l'esperienza fascista e perdura fino agli anni '60 del secolo scorso. Del resto, dopo la caduta del fascismo sarà proprio la scelta "neutrale" e tecnica della dottrina dell'epoca anche nel confezionamento del codice di procedura civile del 1940 che consentirà di salvarlo dall'accusa – peraltro, mai sopita⁶¹ – di essere un codice "fascista"⁶².

È solo intorno agli anni '60 del secolo scorso che inizierà a farsi strada il modo nuovo di guardare al processo civile, propiziato dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Il varo della Costituzione del 1948 e, nel 1950, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, seguite nel 1956 dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, sono novità troppo rilevanti per lasciare indenne la dottrina processualciviltistica.

Basti pensare, in proposito, ai saggi raccolti nel 1954 da Calamandrei nel volume *Processo e democrazia* (CALAMANDREI 1954) e gli scritti di Mauro Cappelletti sui rapporti fra processo e Costituzione raccolti nel volume *Processo e ideologie* del 1969 (CAPPELLETTI 1969) e di Vittorio Denti raccolti nel volume *Processo civile e giustizia sociale* del 1971 (DENTI 1971). La novità che irrompe sul proscenio della scienza processualciviltistica è l'idea della stretta connessione fra impostazione ideologica e dottrine formali del diritto processuale civile e delle interferenze fra problemi tecnico-processuali e questioni sociali: «il passaggio dalla concezione del diritto e della giustizia come "mantenimento dell'ordine sociale", a una concezione dinamica del diritto e della giustizia come postulazione di "mutamento sociale"»⁶³.

Ebbene, si avvia in quegli anni quel fenomeno di "costituzionalizzazione" del processo civile che porterà nel 2001 all'introduzione nella Carta dei c.d. principi del giusto processo, peraltro, secondo molti, già ricavabili dal testo originario della Carta costituzionale.

Siamo passati, dunque, da un metodo tecnico-giuridico e neutrale, a metodi di ricerca della scienza del processo sempre più influenzati e integrati da elementi ulteriori (i principi costituzionali, le questioni sociali, le esigenze socio-politico-culturali dell'integrazione europea)⁶⁴.

Al processualista del tempo attuale – novello "*systematis conditor*" di wolffiana memoria⁶⁵ – si richiede, perciò, non solo la conoscenza tecnica dello strumento e degli istituti processuali, ma soprattutto la piena consapevolezza del carattere "politico" del processo e la propensione ad offrire soluzioni tecnico-processuali compatibili con i principi e gli obiettivi della Carta costituzionale e degli impegni sovranazionali, accompagnata da un'attenzione costante ai problemi pratici e organizzativi che riguardano in concreto l'amministrazione della giustizia civile.

⁶⁰ Rinvio, in proposito, a CARRATTA 2017a, 87 ss.; CARRATTA 2017b, 579 ss.

⁶¹ V., in particolare, TARELLO 1989, 9 ss.; CIPRIANI 1992, *passim*; CIPRIANI 2006, 5 ss.; CIPRIANI 2007, 90 ss.; MONTELEONE 2003, 575 ss.; CHIZZINI 2014, 155 ss., spec. 158, nt. 51.

⁶² V., per tutti, PROTO PISANI 1972, 35 ss.; PROTO PISANI 1999, 713 ss.; PROTO PISANI 2006, 375 ss.; GROSSI 1999, 2 ss.

⁶³ Così CAPPELLETTI 1978, 1381 ss., spec. 1422 s.

⁶⁴ GROSSI 2011b, 31; LIPARI 2018a, 5 ss.; ma v. anche LUZZATI 2009, 23 ss., che parla dell'"illusione della neutralità" e del progressivo passaggio dalla "neutralità" all'"impegno".

⁶⁵ WOLFF 1740, § 889, 635: «*Systematis vero conditor est, qui veritates apud alios auctores obvias suoque fini accommodas eligit et inter se connectit. Systema enim dicitur veritatum inter se et cum principiis suis connexarum congeries*». Sulla figura del processualista "*systematis conditor*" del secolo XVIII v., in particolare, PICARDI 2007, 220 s., che così lo descrive: «lungi dal limitarsi ad una semplice disposizione della materia in ordine logico e chiaro, egli tende a riordinare la molteplicità dei fenomeni processuali sulla base di proposizioni fondamentali. Ormai si va alla ricerca di postulati ordinanti cui riconoscere il valore di "principi" e da cui ricavare *per legitimam consequentiam*, attraverso un ininterrotto filo di ragionamenti, le restanti proposizioni»; PICARDI 1987, 101 ss.; v. anche NÖRR 2013, 25 ss. e qui, anche la premessa di PICARDI 2013, 11 ss.

Come ha sottolineato di recente Nicolò Lipari in un suo saggio sul principio di ragionevolezza come criterio guida delle soluzioni giudiziali,

«nel momento in cui si riconosce che, nell'operante realtà del diritto, la fonte non preesiste all'enunciato, ma emerge all'esito del procedimento applicativo nella concreta lettura che ne fa il giudice, è evidente che è necessario offrire a quest'ultimo un criterio di orientamento, un indice di valutazione della soluzione proposta che appaia plausibile, condivisibile, appunto ragionevole nell'ottica di una dialettica tra soggetti uguali»⁶⁶.

10. *La riscoperta della prospettiva processuale del diritto*

Un secondo fattore di rilevanza metodologica per il processualista è dato – come dicevo – dalla rinnovata prospettiva processuale del diritto.

È inevitabile che, se partiamo dal presupposto che il sistema processuale si ricostruisce attraverso lo *jus positum* che nasce dall'interpretazione e applicazione alla luce dei principi generali (ordinari, costituzionali e sovranazionali), si assista sempre più all'esaltazione della prospettiva processuale del diritto e dunque all'affermarsi di una visione *processo-centrica* dell'intero ordinamento. Non solo «è finito il tempo delle norme scolpite nel marmo», come scriveva Cordero nella Premessa alla sua *Procedura penale*⁶⁷, ma l'individuazione stessa di norme che prescindano dall'interpretazione e applicazione è difficile e probabilmente anche inutile.

Di questo la giurisprudenza, peraltro, è pienamente consapevole. È di poco tempo fa una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione nella quale si legge, a chiare lettere, che

«l'interpretazione giudiziale, pur essendo uno “strumento percettivo e recettivo, non correttivo e/o sostitutivo della *voluntas legis*” (Cass. 14 giugno 2016, n. 12144), consente alla disposizione legislativa di divenire “norma” e di assumere il significato attribuitole dall'interprete tra i diversi e plausibili significati traibili dal testo, secondo le variabili dello spazio e del tempo nel quale il momento esecutivo si realizza»⁶⁸.

E nella quale ancora si aggiunge che, a differenza di quel che accade laddove ci si rifaccia al metodo sillogistico-deduttivo, la “norma” «non è il presupposto o l'oggetto ma il risultato dell'interpretazione che si alimenta di tecniche discorsive di tipo argomentativo e persuasivo ispirate al principio di ragionevolezza»⁶⁹.

Vi è in queste parole l'esplicitazione proprio della prospettiva processuale dell'interpretazione e applicazione del diritto. Prospettiva che, come noto, ha nobilissime origini.

In effetti, nel 1938, ricordando Chiovenda, che era scomparso l'anno prima, sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto*⁷⁰, Giuseppe Capograssi, interrogandosi sul fondamento ultimo dell'esperienza giuridica, evidenziò come il processo costituisca il momento più singolare dell'intera esperienza giuridica, poiché in esso si manifestano «tutte le insufficienze le imperfezioni le incompiutezze della vita del diritto»⁷¹.

Ed infatti, quando la parte – per usare le parole dello stesso Capograssi – “entra nel processo”, vuole che la sua pretesa, il proprio fine particolare, sia universalmente riconosciuto e questo

⁶⁶ LIPARI 2018b, 1427 ss., spec. 1436.

⁶⁷ CORDERO 1992, *Premessa*.

⁶⁸ Cass., sez. un., 12 febbraio 2019 n. 4135, § 12.3.1 della motivazione.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ CAPOGRASSI 1959b, 131 ss.

⁷¹ CAPOGRASSI 1959b, 134.

riconoscimento può avvenire solo attraverso il realizzarsi dell'ordinamento giuridico nel caso concreto. In questo, in fondo, è l'essenza del processo: la trasformazione dell'individuale volizione in pretesa riconosciuta di fronte a tutti dall'ordinamento giuridico⁷².

Non si tratta, dunque, di procedere con il processo ad un'applicazione della legge generale ed astratta al caso concreto e attraverso ciò annullare le volontà particolari presenti nel processo con una volontà superiore, quanto piuttosto di affermare universalmente il valore giuridico di una volontà particolare o individuale. Proprio per questa ragione, concludeva Capograssi, «il processo è la positiva celebrazione del diritto come valore nel rapporto concreto, vale a dire della legge non come qualcosa da applicare dall'esterno, ma della legge, che dà valore, che conserva, che legittima la volontà particolare»⁷³. Consentendo, così, il manifestarsi della «duplicità dell'esperienza giuridica, di ogni ordinamento giuridico e cioè l'unità dell'ordinamento e l'autonomia del singolo soggetto, la inevitabile duplicità che costituisce la struttura stessa di ogni ordinamento giuridico»⁷⁴.

Da una simile impostazione deriva che il processo non si risolve in una pura e semplice applicazione della legge generale ed astratta al caso concreto in essa sussunto, come insegnava Chiovenda. Il processo, infatti, non si limita alla ricostruzione del caso concreto, a cui applicare la fattispecie astratta, ma mira all'individuazione della regola del caso particolare e, così operando, esso diventa il necessario completamento dell'opera del legislatore. «Il processo è processo – scrive Capograssi – : appunto un procedere per arrivare a questa trasformazione, di qualcosa che più non esiste e farla esistere di nuovo, e di una legge che è generale, e farla diventare concreta»⁷⁵.

Mi sono soffermato su questi passaggi di Capograssi, che danno l'idea di quella che viene comunemente etichettata come la prospettiva processuale del diritto, perché si tratta probabilmente della prospettiva che meglio consente di comprendere lo stato attuale dell'esperienza giuridica. In effetti, nell'ambito di questa prospettiva – chiarisce ancora Capograssi – «tutti i punti dell'esperienza giuridica, tutti i soggetti e tutte le specie di diritti e di poteri, che la compongono, convergono in quella specie di punto di ritrovo che è il processo»⁷⁶. E probabilmente anche da questa consapevolezza nasce la risalente convinzione – già presente in Calamandrei⁷⁷, Carnelutti⁷⁸, Allorio⁷⁹ e Goldschmidt⁸⁰ – che, sul piano didattico del diritto processuale, il metodo teorico non deve procedere disgiunto da quello casistico e “clinico”.

⁷² CAPOGRASSI 1959b, 141 s.

⁷³ CAPOGRASSI 1959b, 149.

⁷⁴ CAPOGRASSI 1959b, 152.

⁷⁵ Così CAPOGRASSI 1959a, 51 ss., spec. 59.

⁷⁶ CAPOGRASSI 1959b, 147.

⁷⁷ CALAMANDREI 1923, 256 ss., spec. 271 ss., il quale – riprendendo e sviluppando le riflessioni del romanista e civilista tedesco ZITELMANN 1920, 20 ss. – osserva: «io credo che tanto per i corsi propedeutici quanto per quelli approfonditi, il metodo di insegnamento normale dovrebbe essere quello della esercitazione»; e ciò in quanto «la Università insegna ad imparare; che non vuol dire fare doti, ma capaci; che cioè, anche nelle materie giuridiche, l'Università non deve appiccicare in testa agli studenti le soluzioni già preparate degli infiniti casi che la pratica presenta, ma deve educare la loro mente ad affrontare da sé i problemi nuovi e a trovare da sé la soluzione». In proposito v. anche CAPPELLETTI 1974, 53 ss.

⁷⁸ CARNELUTTI 1935, 169 ss., spec. 170, il quale sottolinea l'esigenza che anche i corsi di giurisprudenza dovrebbero avere «una forma di insegnamento che corrispond[er]e, su per giù, all'insegnamento clinico» dei corsi di medicina e tale insegnamento «dovrebbe, appunto, fornire al discente quella somma di cognizioni e di esperienze, che si riferiscono non tanto al *sapere* quanto al *saper fare*» (corsivi nel testo).

⁷⁹ ALLORIO 1958, 1326 ss., spec. 1328 ss., il quale, sebbene favorevole alla “clinica del diritto”, si esprime criticamente, invece, sulla «riproduzione fittizia del processo nella scuola»; v. anche, a proposito dei metodi dell'insegnamento universitario di Allorio, DE MITA 2013, 26 ss.

⁸⁰ GOLDSCHMIDT 1887, 262, il quale invita a promuovere, nell'insegnamento del diritto, la «penetrazione scientifica della teoria attraverso la sua applicazione ai casi pratici».

11. *L'indebolirsi del principio di legalità processuale*

Ma c'è di più. E vengo al terzo fattore di rilevanza metodologica.

La funzione del processo quale “scopritore” o, meglio “generatore” di diritto si rinviene non solo con riferimento al diritto sostanziale, e quindi secondo la visione capogrossiana (e sattiana), ma anche con riferimento alla stessa disciplina del processo. In questa visione il processo non solo è il “punto di ritrovo” dell’ordinamento sostanziale – per richiamare le parole di Capogrossi –, ma diventa esso stesso “punto di ritrovo” anche dell’ordinamento processuale.

Questa tendenza è ancor più accentuata dalla scelta sempre più diffusa del legislatore italiano, il quale – per venire incontro all’esigenza di adeguare la struttura processuale alla diversa complessità delle controversie da risolvere – sembra voler rinunciare ad una specifica e puntuale disciplina delle forme, termini e modalità dell’attività delle parti e dei poteri del giudice⁸¹. Scelta che – occorre sottolinearlo – aumenta i rischi di piena discrezionalità, se non di arbitrio, del giudice nell’individuazione delle forme processuali da seguire, essendo noto che, nel modello teorico dello stato di diritto, il principio di legalità ha proprio la funzione di limitare l’arbitrio del potere pubblico, incluso quello giurisdizionale⁸².

E basti pensare, a questo proposito, alla fortuna che hanno incontrato presso il nostro legislatore formule semplificatorie della disciplina processuale come quella che consente al giudice – nell’ambito della trattazione del procedimento sommario di cognizione introdotto nel 2009 - di procedere «nel modo che ritiene più opportuno», salvo il rispetto del contraddittorio (art. 702 *ter*, 5° comma, c.p.c.). Con la conseguenza che, anche nella ricostruzione del sistema processuale, è difficile prescindere dallo *jus positum* che ancora una volta nasce dall’interpretazione e dall’applicazione di derivazione giurisprudenziale. Nel contesto di una disciplina processuale appena abbozzata dal legislatore, è inevitabile che il giudice sia, al tempo stesso, “inventore e interprete”:

«non potrà non fare opera di supplenza per colmare le omissioni sempre più numerose (e pesanti per la vita comune della collettività) causate dal silenzio e dalle negligenze di un legislatore sempre più screditato nella coscienza collettiva, né potrà sottrarsi al dovere di intermediazione tra legge vecchia e inadeguata e il nuovo che ribolle nel vivo della società civile»⁸³,

anche sulla spinta dei principi di derivazione sovranazionale.

A questo si affianca il riconoscimento, anche a livello normativo, di un’efficacia sempre più rilevante delle pronunce dell’organo nomofilattico, soprattutto nel suo più autorevole consesso delle Sezioni unite, un’efficacia quasi vincolante, non solo nei confronti degli stessi giudici componenti dei collegi in Cassazione (art. 374, 3° comma, c.p.c., introdotto nel 2006), ma anche dei giudici di merito (si pensi al “filtro” di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., introdotto nel 2009, laddove la sentenza impugnata sia conforme ai precedenti della giurisprudenza del giudice della legittimità).

Tutto ciò – inutile dirlo – a detrimento sia del principio di legalità processuale⁸⁴, la cui centralità nel nostro sistema, invece, è confermata anche dall’art. III Cost., il quale, nel prevedere che «la giurisdizione si attua secondo le forme del giusto processo regolato dalla legge», evidenzia con grande incisività che il primo elemento che connota il processo “giusto” è nel fatto di essere

⁸¹ Rinvio, in proposito, a CARRATTA 2011a, 239 ss.; CARRATTA 2008, 877 ss., spec. 879 ss.; CARRATTA, 2012b, 1 ss. Nello stesso senso v. anche LANFRANCHI 2001, 1 ss.; PROTO PISANI 2002, 265 ss.; BOVE 2002, 479 ss., spec. 490 ss.; BOVE 2014, 55 ss.; DONZELLI 2015, 942 ss.

⁸² FERRAJOLI 2016, 14; CAPPELLETTI 1984, 8.

⁸³ Così descrive il ruolo del giurista nella realtà “stratificata” e “quindi complessa” della pos-modernità GROSSI 2016, 1149.

⁸⁴ CARLASSARE 1992, II.

“regolato dalla legge”, sia del principio, anch’esso di rilevanza costituzionale, della soggezione del giudice solo alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.).

Peraltro, questa scelta ideologica del nostro legislatore probabilmente è alla base anche del modo con il quale lo stesso introduce le riforme processuali. Infatti, in molti degli ordinamenti di maggiore rilievo le più importanti riforme organiche del processo civile hanno solitamente avuto un *iter* molto articolato, volto a provocare un ampio e serio dibattito pubblico coinvolgente tutti gli interpreti del processo, le università e la dottrina. Si pensi a quanto è accaduto negli Stati Uniti d’America negli anni ‘90 del secolo scorso con l’elaborazione degli *Amendments* delle *Federal Rules of Civil Procedure*. O a quanto è accaduto per l’emanazione delle CPR inglesi del 1999 o per l’emanazione della LEC spagnola nel 2000.

Queste modalità, invece, sembrano abbandonate dal nostro legislatore, che preferisce sempre più frequentemente promulgare progetti di riforma, senza alcun serio confronto con la dottrina.

12. *La rilevanza del metodo casistico-induttivo*

Infine, in aggiunta alle altre tre tendenze metodologiche, appare quasi inevitabile che il sistema processuale – sempre che di sistema si voglia continuare a parlare – risulti sempre più ricostruito non sulla base della elaborazione dottrinale e della tradizione scientifica (cioè, puntando sulla validità delle norme), ma attraverso l’interpretazione finalizzata all’applicazione concreta (puntando, cioè, sull’effettività).

Con la conseguenza che la dottrina, anche quando nella scelta dei temi di ricerca si ponga in continuità con il passato, tende a far proprio – anche nell’analisi delle tematiche scientifiche e degli istituti processuali – il metodo tipico della giurisprudenza, il metodo casistico-induttivo, e non più, come nel passato, quello sistematico-dogmatico-deduttivo.

L’effetto più immediato che questo ha sulla dottrina è un ritorno a quella che Carnelutti definiva la «fase delle *teorie particolari*»⁸⁵, nella quale, cioè, lo sforzo costruttivo si riduce al singolo istituto o, al più, al singolo settore del sistema processuale, mentre manca del tutto l’architettura scientifica generale, o comunque un impianto concettuale preesistente. Un’esaltazione, in altri termini, del c.d. metodo tipico di mengoniana memoria⁸⁶, vale a dire del metodo che prescinde dal primato delle astrazioni e dalla logica deduttiva e preferisce procedere per problemi e casi particolari, e dunque alla formazione della norma individuale del diritto. Fino ad arrivare – nelle sue espressioni più scadenti – a quel “sano” provincialismo scientifico”, che si nutre, da un lato, della «costruzione autarchica di concetti dogmatici» e, dall’altro lato, della «microanalisi della giurisprudenza domestica»⁸⁷.

Seguendo questa tendenza metodologica lo studio del processo si riduce allo «studio dei *τοποι* o *loci communes*, presso i quali si rinvencono tutti gli argomenti, diversi dalla dimostrazione logico-deduttiva, atti a reggere un discorso che parte, verte e conclude con proposizioni opinabili»⁸⁸, vale a dire con proposizioni fondate sulla logica argomentativo-persuasiva: le conclusioni alle quali si perviene seguendo il metodo tipico, perciò, sono valide in forza della persuasività degli argomenti di cui si reggono.

E tuttavia, questo non necessariamente dovrebbe indurre a prescindere dalla (ri-)costruzione di un vero e proprio sistema compiuto e univoco. Come ammoniva lucidamente lo stesso Mengoni, infatti, «la topica moderna, intesa come tecnica del pensare per problemi, non solo

⁸⁵ CARNELUTTI 1939, 74.

⁸⁶ V., in proposito, MENGONI 1985c, 35 ss.; MENGONI 1985a, 79 s.; MENGONI 1989; v. anche FALZEA 2010, 311 ss.; GAVAZZI 1973, 409 ss.; VIEHWEG 1962, 31 ss.; CAVALLA 1992, 720 ss.

⁸⁷ Per riprendere le parole di TARUFFO 2002c, 9.

⁸⁸ GAVAZZI 1973, 410.

non si oppone al sistema, ma di questo è un elemento di supporto indispensabile»⁸⁹. E come ha osservato più di recente Franco Modugno

«la topica [...] non può rappresentare l'ultima e decisiva parola nel procedimento per la formazione, l'interpretazione e l'applicazione del diritto, ma se mai la penultima parola, dopo la quale dovrebbe essere ancora possibile per la scienza giuridica ritrovare un valido fondamento logico e un valido metodo costruttivo»⁹⁰.

In altri termini, l'abbandono del metodo positivista e di un sistema logico-deduttivo e l'apertura ad un metodo nuovo, del "pensare problematicamente", non necessariamente significa rinunciare alla costruzione di un sistema nuovo e diverso, che tenga conto della casistica per correggere e attenuare le sue rigidità. Nella consapevolezza che – sono ancora parole di Mengoni –

«la topica non è una tecnica di decisione, ma soltanto una tecnica di formazione di ipotesi di soluzione razionalmente fondate, delle quali occorre poi accertare con altri mezzi la congruenza con la misura del sistema costituito. Questi mezzi sono dati dagli strumenti concettuali-conoscitivi della dogmatica giuridica»⁹¹.

Il "pensare problematicamente", dunque, non è un modo per rinunciare agli strumenti della dogmatica e al sistema, quanto piuttosto una strada per ravvivare e rielaborare l'una e l'altro⁹².

Significativa, da questo punto di vista, la vicenda che ha interessato la possibilità che l'istituto del *prospective overruling*, ovvero l'applicabilità solo per il futuro dei mutamenti giurisprudenziali, pure sorto ed elaborato nei sistemi di *common law* e fondato sul vincolo del precedente, trovi applicazione anche nei sistemi di *civil law*⁹³, senza necessariamente ammettere che anche in questi la giurisprudenza assuma il ruolo di fonte vincolante, ma solo a tutela del "legittimo affidamento" delle parti processuali⁹⁴ nell'interpretazione costante di una determinata disposizione processuale⁹⁵. La nostra Cassazione, del resto, ha in più occasioni evidenziato come,

«benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello *stare decisis*, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative»⁹⁶.

E ciò vale in modo particolare per le norme processuali «per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza»; con la conseguenza che «ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione»⁹⁷.

⁸⁹ MENGONI 1985a, 79 s.

⁹⁰ MODUGNO 2017, I ss., spec. 31 ss.

⁹¹ MENGONI 1985c, 49.

⁹² V. anche ZAGREBELSKY 1992, 181 ss., che parla di rielaborazione dei dogmi giuridici attraverso la "pressione" dei casi concreti; con specifico riferimento al ruolo della dogmatica nella riflessione processualciviltistica, STÜRNER 2014, 271 ss.

⁹³ V., in particolare, PASSANANTE 2018, 289 ss.; VIGLIONE 2014, 669 ss.; CALZOLAIO 2013, 899 ss.; MATTEI 1996, 158 ss.

⁹⁴ Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., sez. un., 9 ottobre 2018, n. 28575; Cass., 27 dicembre 2011, n. 28967; Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144.

⁹⁵ V. anche CAPONI 2010, 535 ss.; PUNZI 2011, 1344 ss.; COSTANTINO 2011, 1074 ss.; RUFFINI 2011, 1404 ss.; AULETTA 2011, 2254 ss.; A. BRIGUGLIO 2010, 1174 ss.; VERDE 2012, 6 ss.; VANZ 2012, 1078 ss.; GABOARDI 2017, 451 ss.; PASSANANTE 2018, 289 ss.

⁹⁶ Così Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620. Nello stesso senso Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675; Cass., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864; Cass., 13 maggio 2003, n. 7355; Cass., 23 febbraio 1996, n. 1999.

⁹⁷ Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620.

13. *Considerazioni conclusive*

È inevitabile che, all'interno di un tale contesto concettuale, il ruolo della scienza processualistica assuma connotazioni del tutto nuove rispetto al passato, dovendo essa acquisire sempre più consapevolezza del fatto che – volente o nolente – il processo, da luogo di interpretazione ed applicazione della legislazione scritta deliberata dal “sovrano politico”, è sempre più luogo di “produzione” o “invenzione”⁹⁸ del diritto (sia sostanziale, che processuale), in cui insieme alla disposizione legislativa entrano in gioco valori, principi, interessi che, così come informano il concreto agire sociale, parimenti informano l'agire del giudice⁹⁹.

Anche per la dottrina processualistica, dunque, il problema attuale non è tanto quello della contrapposizione fra sistema unitario incentrato sulla codificazione e frantumazione (o perdita di “razionalità”)¹⁰⁰ dello stesso per effetto della decodificazione e del moltiplicarsi di riti speciali (problema che, peraltro, nel nostro ordinamento continua a rimanere irrisolto)¹⁰¹; quanto, piuttosto – preso atto dell'esigenza di far convivere una pluralità di istanze e di interessi provenienti dalla società pluralista –, quello di rielaborare il sistema processuale tradizionale (oramai “frantumato” e sempre più «a pelle di leopardo»)¹⁰² alla luce della molteplicità degli interessi coinvolti e della loro, necessaria, armonica combinazione. Ma non perché il processo civile sia chiamato a svolgere una funzione socio/politica, che ovviamente non gli appartiene, quanto perché solo in questo modo viene assicurata la genuinità delle decisioni giudiziali e la loro «salutare coerenza al divenire sociale»¹⁰³.

E questo risultato, stante la intrinseca natura strumentale del processo, può aversi – credo – solo guardando oltre i confini del diritto processuale e riconoscendo che – come ammonisce Taruffo in una raccolta di scritti di qualche anno fa intitolata proprio *Sui confini* – «non di rado ciò che si chiude fuori dal confine, ciò da cui il confine dovrebbe proteggere chi vi si rinchiude, è la realtà dei fenomeni di cui la “scienza rinchiusa” dice di volersi occupare»¹⁰⁴.

⁹⁸ «Termine che, usato nel significato dell'*invenire* latino (cercare e reperire), denuncia un'attività senz'altro attiva e impegnativa, senz'altro costruttiva, ma che non ha nulla di *creativo*»: così GROSSI 2018a, 9 ss., spec. 16.

⁹⁹ GROSSI 2016, 1135 ss.; GROSSI 2017b.

¹⁰⁰ TARUFFO 2002b, 53 ss.; TARUFFO 2002a, 11 ss.; v. anche PICARDI 2004, 41 ss.; ZAGREBELSKY 2002, 872 ss.; *si vis*, CARRATTA 2005, 67 ss. Per la sottolineatura del fatto che l'inefficienza del sistema processuale italiano abbia concorso a determinare la sua sostanziale marginalizzazione nello scenario europeo v. VARANO 2014, 127.

¹⁰¹ Nonostante recenti, ambiziosi, ma nei fatti del tutto inutili, tentativi legislativi: per un quadro d'insieme rinvio a CARRATTA 2012a, 9 ss.

¹⁰² TARUFFO 2002b, 56.

¹⁰³ GROSSI 2017a, 129.

¹⁰⁴ TARUFFO 2002c, 8.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. 2011. *Corti europee e giudici nazionali. Atti del XXVII Convegno Nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Verona, 25-26 settembre 2009)*, Bologna, Bononia University Press.
- ACONE M. 2007. *Giurisdizione e translatio iudicii aspettando Godot*, in «Rivista di diritto processuale», 62, 6, 2007, 1591 ss.
- ALLORIO E. 1950. *Riflessioni sullo svolgimento della scienza processuale*, in «Jus», 1, 1950, 91 ss.
- ALLORIO E. 1957. *Riflessioni sullo svolgimento della scienza processuale*, in ID., *Problemi di diritto*, III, Milano, Giuffrè, 183 ss.
- ALLORIO E. 1958. *Sull'insegnamento universitario e postuniversitario del diritto processuale civile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 12, 4, 1958, 1326 ss.
- ALLORIO E. 1984. *Gli indirizzi recenti della scienza del processo civile*, in «Rivista di diritto civile», 30, 1, 1984, 1 ss.
- ANDOLINA I. 2004. *Processo ed effettività della tutela giurisdizionale*, in AA.VV., *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, Giuffrè, 21 ss.
- ANDOLINA I., VIGNERA G. 1997. *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, Giappichelli.
- ANDRIOLI V. 1950. *La giustizia costituzionale ed i principi di diritto processuale*, in «Rivista di diritto pubblico», 42, 1950, 27 ss.
- ANDRIOLI V. 2007. *Progresso del diritto e stasi del processo*, in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano, Giuffrè, 61 ss. (ed. or. in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, V, Padova, 1958, 411 ss.).
- AULETTA F. 2011. *Irretroattività dell'overruling*, in «Foro italiano», 136, 1, 2011, 2254 ss.
- BETTI E. 1971. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2 ed. a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1971 (ed.or. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, Giuffrè, 1949).
- BOBBIO N. 1968. *Metodo*, in *Novissimo Digesto italiano*, X, Torino, UTET, 602 ss.
- BOBBIO N. 1994. *Contributi ad un dizionario giuridico*, a cura di R. Guastini, Torino, Giappichelli.
- BOBBIO N. 2007. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- BOVE M. 2002. *Art. III Cost. e «giusto processo civile»*, in «Rivista di diritto processuale», 57, 2, 2002, 479 ss.
- BOVE M. 2014. *Tutela sommaria e tutela a cognizione piena: criteri discretivi*, in «Il giusto processo civile», 9, 1, 2014, 55 ss.
- BRIGUGLIO A. 2010. *L'overruling delle Sezioni Unite sul termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo ed il suo (ovvio e speriamo universalmente condiviso) antidoto*, in «Il giusto processo civile», 5, 4, 2010, 1165 ss.
- CALAMANDREI P. 1923. *La Facoltà di Giurisprudenza*, in PASQUALI G., CALAMANDREI P., *L'Università di domani*, Foligno, Campitelli, 256 ss.
- CALAMANDREI P. 1947. *Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio*, in ID., *Studi sul processo civile*, V, Padova, CEDAM, 113 ss.
- CALAMANDREI P. 1954. *Processo e democrazia*, Padova, CEDAM.
- CALZOLAIO E. 2013. *Mutamento giurisprudenziale e overruling*, in «Rivista trimestrale di diritto processuale civile», 67, 3, 2013, 899 ss.

- CAPOGRASSI G. 1959a. *Giudizio processo scienza verità*, in ID., *Opere*, V, Milano, Giuffrè, 51 ss. (ed. or. in «Rivista di diritto processuale», 5, 1, 1950, 1 ss.).
- CAPOGRASSI G. 1959b. *Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)*, in ID., *Opere*, IV, Milano, Giuffrè, 131 ss. (ed. or. in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 3, 1938, 252 ss.).
- CAPONI R. 2003. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 57, 1, 2003, 127 ss.
- CAPONI R. 2007. *Metodologie pratico-applicative per la didattica del diritto processuale*, in GIULI D., LETTIERI N., PALAZZOLO N., ROSELLI O. (eds.), *Simulazioni interattive per la formazione giuridica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 37 ss.
- CAPONI R. 2009. *Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevanza del difetto di giurisdizione)*, in «Corriere giuridico», 26, 3, 2009, 372 ss.
- CAPONI R. 2010. *Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010)*, in «Rassegna forense», 43, 3, 2010, 535 ss.
- CAPONI R. 2015. *Doing Business come scopo del processo civile?*, in «Foro italiano», 140, 5, 2015, 10 ss.
- CAPONI R., DALFINO D., PROTO PISANI A., SCARSELLI G. 2010. *In difesa delle norme processuali*, in «Foro italiano», 1, 2010, 1794 ss.
- CAPPELLETTI M. 1969. *Processo e ideologie*, Bologna, il Mulino.
- CAPPELLETTI M. 1974. *L'educazione del giurista e la riforma dell'Università (studi-polemiche-raffronti)*, Milano, Giuffrè.
- CAPPELLETTI M. 1978. *Appunti per una fenomenologia della giustizia nel XX secolo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 32, 4, 1978, 1381 ss.
- CAPPELLETTI M. 1984. *Giudici legislatori?*, Milano, Giuffrè.
- CAPPELLETTI M., VIGORITI V. 1971. *I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano*, in «Rivista di diritto processuale», 26, 4, 1971, 604 ss.
- CARLASSARE L. 1992. *Legge (riserva di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XVIII, Roma, Treccani, 1 ss.
- CARLASSARE L. 2008. *Fonti del diritto (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, II, Milano, Giuffrè, 536 ss.
- CARNELUTTI F. 1935. *Clinica del diritto*, in «Rivista di diritto processuale civile», 1, 2, 1935, 169 ss.
- CARNELUTTI F. 1939. *Metodi e risultati degli studi sul processo in Italia*, in «Foro italiano», 64, 4, 1939, 73 ss.
- CARNELUTTI F. 1947. *Scuola italiana del processo*, in «Rivista di diritto processuale», 1, 1947, 233 ss.
- CARNELUTTI F. 1953. *Controversie sul metodo*, in ID., *Discorsi intorno al diritto*, II, Padova, CEDAM, 109 ss.
- CARPI F. 2016. *La metamorfosi del monopolio statale sulla giurisdizione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 70, 3, 2016, 811 ss.
- CARRATTA A. 2003. *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in «Rivista di diritto processuale», 58, 1, 2003, 27 ss.
- CARRATTA A. 2005. *I nuovi riti speciali societari fra «decodificazione» e «sommarrizzazione»*, in LANFRANCHI L., CARRATTA A. (eds.), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, Giappichelli, 67 ss.
- CARRATTA A. 2008. *Processo sommario (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, II, Milano, Giuffrè, 877 ss.

- CARRATTA A. 2009. *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito"*, in «Giurisprudenza Italiana», 2009, 1459 ss.
- CARRATTA A. 2011a. *Sub artt. 113-114*, in CARRATTA A., TARUFFO M. (eds.), *Poteri del giudice*, Bologna, Zanichelli, 233 ss.
- CARRATTA A. 2011b. *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», Vol. I, 2011, 103 ss.
- CARRATTA A. 2012a. *La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, Giappichelli.
- CARRATTA A. 2012b. *Struttura e funzione dei procedimenti giurisdizionali sommari*, in ID., *La tutela sommaria in Europa. Studi*, Napoli, Jovene, 1 ss.
- CARRATTA A. 2013. *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in «Rivista di diritto processuale», 68, 1, 2013, 97 ss.
- CARRATTA A. 2014. *Dovere di verità e completezza nel processo civile (I-II)*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 68, 1, 2014, 47 ss. e 491 ss.
- CARRATTA A. 2015. *Libertà fondamentali del Trattato dell'Unione Europea e processo civile*, in «Rivista di diritto processuale», 70, 6, 2015, 1400 ss.
- CARRATTA A. 2017a. *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in MACARIO F., MILETTI M.N. (eds.), *La funzione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, Roma Tre Press, 87 ss.
- CARRATTA A. 2017b. *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 71, 2, 2017, 579 ss.
- CARRATTA A. 2017c. *Perpetuatio jurisdictionis e rapporto giuridico processuale*, in «Rivista di diritto processuale», 72, 4-5, 2017, 1291 ss.
- CARRATTA A. 2019. *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 74, 1, 2019, 1 ss.
- CAVALLA F. 1992. *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, Giuffrè, 720 ss.
- CAVALLINI C. 2018. *Quale insegnamento del diritto processuale?*, in «Rivista di diritto processuale», 73, 2, 2018, 451 ss.
- CHIARLONI S. 1996. *Riflessioni minime sull'insegnamento del diritto processuale civile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 50, 2, 1996, 543 ss.
- CHIARLONI S. 2004. *Relazione tra le parti, i giudici e i difensori*, in «Rivista di diritto processuale», 59, 1, 2004, 11 ss.
- CHIARLONI S. 2008. *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 62, 1, 2008, 129 ss.
- CHIASSONI P. 2013. *Positivismo giuridico*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 56 ss.
- CHIZZINI A. 2014. *Correnti del pensiero moderno e poteri del giudice civile nel pensiero di Piero Calamandrei: tre variazioni sul tema*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*, Torino, UTET, 141 ss.
- CIPRIANI F. 1991. *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè.
- CIPRIANI F. 1992. *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

- CIPRIANI F. 2006. *Il processo civile nello Stato democratico*, in ID., *Il processo civile nello Stato democratico*. Saggi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 5 ss.
- CIPRIANI F. 2007. *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, ESI.
- COLESANTI V. 2009. *Giurisprudenza "creativa" in tema di difetto di giurisdizione*, in «Rivista di diritto processuale», 64, 5, 2009, 1125 ss.
- COMOGLIO L.P. 1970. *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, CEDAM.
- CONSOLO C. 1985. *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, CEDAM.
- CONSOLO C. 2015. *Ascendenze tra gli stili e i sistemi di diritto processuale civile*, in «Rivista italiana delle scienze giuridiche», 6, 2015, 127 ss.
- CONSOLO C. 2017. *Spiegazioni di diritto processuale civile. I. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, Giappichelli.
- CORDERO F. 1992. *Procedura penale*, 2 ed., Milano, Giuffrè.
- COSTANTINO G. 2009. *Economia e processo. Contributo alla definizione delle regole processuali nei conflitti economici*, in «Rivista trimestrale di diritto dell'economia», 1, 1, 2009, 7 ss.
- COSTANTINO G. 2011. *Il principio di affidamento fra fluidità delle regole e certezza del diritto*, in «Rivista di diritto processuale», 66, 5, 2011, 1073 ss.
- CRISTOFOLINI G. 1937a. *A proposito di indirizzi nella scienza del processo*, in «Rivista di diritto processuale civile», 14, 1, 1937, 105 ss.
- CRISTOFOLINI G. 1937b. *Contro i disorientamenti della scienza del processo*, in «Rivista di diritto processuale civile», 14, 1, 1937, 282 ss.
- DE MITA E. 2013. *Maestri del diritto tributario*, Milano, Giuffrè.
- DENTI V. 1971. *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, Edizioni di Comunità.
- DENTI V. 1984. *Valori costituzionali e cultura processuale*, in «Rivista di diritto processuale», 34, 2, 1984, 443 ss.
- DONZELLI R. 2015. *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in «Rivista di diritto processuale», 70, 4-5, 2015, 942 ss.
- FABIANI E. 2012. *L'insegnamento del diritto processuale civile fra tradizione e innovazione*, in «Foro italiano», 137, 2, 2012, III ss.
- FALZEA A. 2010. *La scienza giuridica e la morale nel pensiero di Luigi Mengoni*, in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. III. Scritti d'occasione*, Milano, Giuffrè, 311 ss.
- FAZZALARI E. 1993. «Processo» e giurisdizione, in «Rivista di diritto processuale», 48, 1, 1993, 1 ss.
- FERRAJOLI L. 2007a. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2007b. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. II. Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2009a. *Giurisdizione e consenso*, disponibile in: http://www.paroledigiustizia.it/archivio_interventi/intervento1.pdf (consultato il 6 giugno 2019)
- FERRAJOLI L. 2009b. *Giurisdizione e consenso*, in «Questione giustizia», 4, 2009, 9 ss.
- FERRAJOLI L. 2016. *Contro la giurisprudenza creativa*, in «Questione giustizia», 4, 2016, 13 ss.
- GABOARDI M. 2017. *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in «Rivista di diritto processuale», 72, 2, 2017, 435 ss.

- GAMBARO A., PARDOLESI R. 1985. *L'influenza dei valori costituzionali sul diritto civile*, in PIZZORUSSO A., VARANO V. (eds.), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, I, Milano, Giuffrè, 5 ss.
- GAVAZZI G. 1973. *Topica giuridica*, in *Novissimo digesto italiano*, XIX, Torino, UTET, 409 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 1995. *La critica morale del diritto: critica esterna o critica interna?*, in ID., *Filosofia e critica del diritto*, Torino, Giappichelli, 60 ss.
- GIULIANI A. 1962. *Problemi metodologici nello studio del diritto processuale comparato*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 16, 4, 1962, 951 ss.
- GOLDSCHMIDT J. 1887. *Rechtsstudium und Prüfungsordnung. Ein Beitrag zur Preussischen und Duetschen Rechtsgeschichte*, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enfe.
- GRASSO E. 1997. *La dottrina del processo civile alla fine del secolo*, in «Rivista di diritto civile», 43, 1, 1997, 385 ss.
- GROSSI P. 1999. *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini», 28, 1, 1999, 1 ss.
- GROSSI P. 2000. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè.
- GROSSI P. 2003. *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- GROSSI P. 2011a. *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*, in ALPA G. (ed.), *Paolo Grossi*, Roma-Bari, Laterza, 19 ss.
- GROSSI P. 2011b. *Il diritto nella storia dell'unità d'Italia*, disponibile in: http://www.lincci.it/files/convegni/840_allegatouno.pdf (consultato il 5 giugno 2019).
- GROSSI P. 2016. *Il giudice civile. Un interprete?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 70, 4, 2016, 1135 ss.
- GROSSI P. 2017a. *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, Laterza.
- GROSSI P. 2017b. *La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, disponibile in: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Scandicci.pdf (consultato il 5 giugno 2019).
- GROSSI P. 2018a. *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in «Quaderni fiorentini», 47, 2018, 9 ss.
- GROSSI P. 2018b. *Sull'esperienza giuridica pos-moderna (riflessioni sull'odierno ruolo del notaio)*, in «Quaderni fiorentini», 47, 2018, 329 ss.
- GUASTINI R. 1998. *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano*, in «Ragion Pratica», 11, 1998, 185 ss.
- GUASTINI R. 2017. *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento*, in ID., *Filosofia del diritto. Lezioni*, a cura di V. Velluzzi, Torino, Giappichelli, 213 ss.
- IRTI N. 2002. *Nichilismo e metodo giuridico*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 56, 4, 2002, 1159 ss.
- LA CHINA S. 1978. *Norma giuridica (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, Giuffrè, 411 ss.
- LANFRANCHI L. 2001. *Giusto processo: I) Processo civile*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, Treccani, 1 ss.
- LIPARI N. 2008. *Le fonti del diritto*, Milano, Giuffrè.
- LIPARI N. 2013. *Per un ripensamento delle fonti-fatto nel quadro del diritto europeo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 67, 4, 2013, 1207 ss.
- LIPARI N. 2018a. *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 72, 1, 2018, 5 ss.

- LIPARI N. 2018b. *Per un diritto secondo ragione*, in «Rivista di diritto civile», 64, 6, 2018, 1247 ss.
- LUZZATI C. 2009. *La politica della legalità. Il ruolo del giurista nell'età contemporanea*, Bologna, il Mulino.
- MANDRIOLI C., CARRATTA A. 2017. *Diritto processuale civile*, I, 26 ed., Torino, Giappichelli.
- MARCHESI D. 2003. *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, Bologna, il Mulino.
- MATTEI U. 1996. *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, XIV, Torino, UTET, 148 ss.
- MENGONI L. 1985a. *Ancora sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, il Mulino, 79 ss.
- MENGONI L. 1985b. *Prefazione*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, il Mulino, 1 ss.
- MENGONI L. 1985c. *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, il Mulino, 11 ss. (ed. or. in «Jus», 23, 1, 1976, 3 ss.).
- MENGONI L. 1986. *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in «Rivista critica del diritto privato», 4, 1, 1986, 5 ss.
- MENGONI L. 1989. *Dogmatica giuridica*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, Roma, Treccani, 1 ss.
- MODUGNO F. 2017. *Sistema giuridico*, in MENGONI L., MODUGNO F., RIMOLI F., *Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici*, Torino, Giappichelli, 1 ss.
- MONTELEONE G. 2003. *Principi e ideologia nel processo civile: impressioni di un «revisionista»*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 57, 2, 2003, 575 ss.
- MONTESANO L. 1992. «Pubblico» e «privato» in norme del codice civile sulla tutela giurisdizionale dei diritti, in «Rivista di diritto processuale», 47, 4, 1992, 1011 ss.
- NATALE A. 2016. *Introduzione*, in «Questione giustizia», 4, 2016, 6 ss.
- NÖRR K.W. 2013. *Verso il processo civile moderno. Dal diritto naturale al Novecento*, Roma, Aracne (ed. or. *Naturrecht und Zivilprozess*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1976, trad. it. di C. Foti).
- OPPO G. 1991. *Sui principi generali del diritto privato*, in «Rivista di diritto civile», 37, 1, 1991, 475 ss.
- ORIANI R. 2007. *È possibile la «translatio iudicii» nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cassazione e Corte costituzionale*, in «Foro italiano», 130, 1, 2007, 1013 ss.
- PANZAROLA A. 2015a. *Alla ricerca dei substantialia processus*, in «Rivista di diritto processuale», 70, 3, 2015, 680 ss.
- PANZAROLA A. 2015b. *I principi nella riflessione di Francesco Carnelutti*, in «Giusto processo civile», 10, 2, 2015, 313 ss.
- PASSANANTE L. 2018. *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, Giappichelli.
- PATTARO E. 1976. *Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi*, in SCARPELLI U. (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 451 ss.
- PATTI S. 1999. *La cultura del diritto civile e la Costituzione*, in ID., *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, Laterza, 23 ss.
- PETRELLA V. 2009. *Osservazioni minime in tema di giudicato implicito sulla giurisdizione e giusto processo*, in «Rivista di diritto processuale», 64, 4, 2009, 1088 ss.
- PICARDI N. 1987. *Processo civile (dir. moderno)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 101 ss.

- PICARDI N. 2004. *La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 58, 1, 2004, 41 ss.
- PICARDI N. 2007. *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, Giuffrè.
- PICARDI N. 2010. *Manuale del processo civile*, Milano, Giuffrè.
- PICARDI N. 2011. *La crisi del monopolio della giurisdizione e la proliferazione delle Corti*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali (Atti del XXVII Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Verona, 25-26 settembre 2009)*, Bologna, Bononia University Press, 11 ss.
- PICARDI N. 2013. *Nörr e la svolta moderna del diritto processuale*, in NÖRR K.W., *Verso il processo civile moderno. Dal diritto naturale al Novecento*, Roma, Aracne, 11 ss.
- PINO G. 2010. *Diritti e interpretazione*, Bologna, il Mulino.
- PINO G. 2011. *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, in «Ars interpretandi. Annuario di Ermeneutica giuridica», 16, 2011, 16 ss.
- PIZZORUSSO A. 2011. *Fonti del diritto. Disposizioni preliminari*, Bologna, Zanichelli.
- PROTO PISANI A. 1972. *Il processo civile di cognizione a trent'anni dal codice (Un bilancio e una proposta)*, in «Rivista di diritto processuale», 27, 1, 1972, 35 ss.
- PROTO PISANI A. 1999. *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualciviltistica rotta con cinquanta anni di ritardo*, in «Quaderni fiorentini», 28, 1, 1999, 713 ss.
- PROTO PISANI A. 2002. *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in «Rivista di diritto civile», 48, 2, 2002, 265 ss.
- PROTO PISANI A. 2006. *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in «Foro italiano», 129, 5, 2006, 374 ss.
- PROTO PISANI A. 2015. *Brevi note in tema di regole e principi*, in «Foro italiano», 140, 5, 2015, 455 ss.
- PUNZI C. 2011. *Il ruolo della giurisprudenza e i mutamenti d'interpretazione di norme processuali*, in «Rivista di diritto processuale», 66, 6, 2011, 1337 ss.
- RICCI E.F. 2009. *Le Sezioni Unite cancellano l'art. 37 c.p.c. nella fase di gravame*, in «Rivista di diritto processuale», 64, 4, 2009, 1085 ss.
- RICCI E.F. 2010. *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, in «Rivista di diritto processuale», 65, 4, 2010, 975 ss.
- RODOTÀ S. 1965. *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, Giuffrè.
- RODOTÀ S. 1967. *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in «Rivista di diritto commerciale», 44, 1, 1967, 83 ss.
- RUFFINI G. 2011. *Mutamenti di giurisprudenza nell'interpretazione delle norme processuali e giusto processo*, in «Rivista di diritto processuale», 66, 6, 2011, 1390 ss.
- SATTA S. 1937a. *Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo*, in «Rivista di diritto processuale», 14, 1, 1937, 32 ss.
- SATTA S. 1937b. *Orientamenti e disorientamenti nella scienza del processo*, in «Foro italiano», 62, 4, 1937, 276 ss.
- STÜRNER R. 2014. *Die Rolle des dogmatischen Denkens im Zivilprozessrecht*, in «Zeitschrift für Zivilprozess», 127, 3, 2014, 271 ss.
- TARELLO G. 1969. *La "scuola dell'esegesi" e la sua diffusione in Italia*, in AA.VV., *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 240 ss.

- TARELLO G. 1989. *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile*, in ID., *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, a cura di R. Guastini, G. Rebuffa, Bologna, il Mulino, 9 ss.
- TARUFFO M. 1996. *L'insegnamento del diritto processuale civile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 50, 2, 1996, 551 ss.
- TARUFFO M. 1997. *Idee per una teoria della decisione giusta*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 51, 2, 1997, 315 ss.
- TARUFFO M. 2001. *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 55, 1, 2001, 11 ss.
- TARUFFO M. 2002a . *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, il Mulino, 11 ss.
- TARUFFO M. 2002b . *Razionalità e crisi della legge processuale*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, il Mulino, 53 ss.
- TARUFFO M. 2002c . *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, il Mulino.
- TARUFFO M. 2006. *Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 60, 2, 2006, 431 ss.
- TESORIERE G. 1972. *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 26, 4, 1972, 1318 ss.
- TROCKER N. 1974. *Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, Giuffrè.
- VANZ M.C. 2012. *Overruling, preclusioni e certezza delle regole processuali*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 67, 4, 2012, 1078 ss.
- VARANO V. 2014. *Il diritto processuale civile in Europa*, in *Il diritto italiano in Europa (1861-2014). Scienza, giurisprudenza, legislazione*, a cura di M. Bussani, in «Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», 2014, 125 ss.
- VERDE G. 2011. *Il processo civile sotto l'incubo della ragionevole durata*, in «Rivista di diritto processuale», 66, 3, 2011, 505 ss.
- VERDE G. 2012. *Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge)*, in «Rivista di diritto processuale», 67, 1, 2012, 6 ss.
- VIEHWEG T. 1962. *Topica e giurisprudenza*, Milano, Giuffrè (ed. or. *Topik und Jurisprudenz*, München, C.H. Beck, 1953, trad. it. di G. Crifò).
- VIGLIONE F. 2014. *L'overruling nel processo civile italiano: un caso di flusso giuridico controcorrente*, in «Politica del diritto», 4, 2014, 669 ss.
- VIGORITI V. 1973. *Garanzie costituzionali del processo civile: due process of law e art. 24 Cost.*, Milano, Giuffrè.
- VILLA V. 2013. *Il problema della scienza giuridica*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 387 ss.
- WOLFF C. 1740. *Philosophia rationalis sive logica, methodo scientifica pertractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata. Praemittitur discursus praeliminaris de philosophia in genere*, 3 ed., Frankfurt-Leipzig, Officina Libraria Rengeriana.
- ZAGREBELSKY G. 1992. *Il diritto mite*, Torino, Einaudi.

- ZAGREBELSKY G. 2002. *Diritto per valori, principi o regole? (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in «Quaderni fiorentini», 31, 2, 2002, 865 ss.
- ZITELMANN E. 1920. *Das römische Recht im künftigen Rechtsunterricht*, in «Deutsche Juristen Zeitung», 25, 1920, 22 ss.

